

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PIANO FINANZIARIO PERIODO 2018/2020

E' presente la consigliera Cattaneo. **Presenti n. 16.**

Il presidente da la parola all'assessore Giani per illustrare congiuntamente i punti nn. 5 e 6 dell'odg, in quanto inerenti lo stesso argomento, cui seguirà una distinta votazione.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.

Premesso che:

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il successivo comma 704 ha abrogato l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Tenuto conto delle "Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini TARES;

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2018/2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto, per la parte di competenza, dal Servizio Tributi - parte Economica - e dal Servizio Ecologia - Relazione - in collaborazione con la società affidataria del servizio di gestione del ciclo rifiuti ed igiene urbana e spazzamento (S.I.ECO. SRL) e composto da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, strutturato quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i *profili tecnico-gestionali*, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo, redatto dal Servizio Ecologia;
- b) i *profili economico-finanziari*, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione redatto dal Servizio Tributi in base alle risultanze del Bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 che prevede che: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Atteso che il dipartimento delle Finanze, ha pubblicato, sul proprio sito internet, le "*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013*", rivolte ai Comuni che nel 2018 devono tenere in considerazione, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 sopracitato;

Visto il DPCM del 29.12.2016 recante "Istituzione della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard";

Atteso che, come rilevato nelle stesse linee guida, "i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653";

Visto il prospetto Allegato A) che, in applicazione dei coefficienti del DPCM relativi al Comune di Castellanza, rileva un Fabbisogno standard complessivo di € 2.368.588,00.=, superiore all'effettivo fabbisogno dell'Ente risultante dall'allegato Piano Economico Finanziario pari ad € 2.331.612,00.=;

Considerato che comunque, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio non contemplando la possibilità di maggiori entrate;

Ravvisata la necessità quindi di provvedere all'approvazione del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI anno 2018;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dal comma 37 dell'art. 1 della Legge 27.12.2017, n. 205, dispone che per gli anni 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, il predetto divieto non si applica alla Tari e alle entrate non tributarie;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020;

Vista la bozza di Piano finanziario allegata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n. 16.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 5 (Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Manelli, Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di aver preso atto dei Fabbisogni standard ai sensi l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 calcolati per il Comune di Castellanza come da Allegato A);
3. di approvare il Piano Economico Finanziario per il periodo 2018/2020, composto da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, con successivo provvedimento, si procederà alla determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI - per l'anno 2018;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente deliberazione all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999 ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
6. di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 5 (Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Manelli, Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000.